

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O A
DISPOSIZIONE DEL COMUNE

Art. 1 - Uso degli immobili

Gli immobili di proprietà comunale o a disposizione del Comune sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione comunale per gli scopi istituzionali. Gli stessi possono essere concessi in uso, previa autorizzazione o concessione dell'organo competente, ad Associazioni o Enti aventi sede legale nel Comune, per gli scopi istituzionali degli stessi e per manifestazioni di carattere sportivo culturale e turistico. Gli immobili possono essere concessi a Associazioni ed Enti che non hanno sede nel territorio per manifestazioni e iniziative di interesse locale.

Gli immobili possono essere altresì concessi a privati, previa autorizzazione o concessione dell'organo competente.

Art. 2 - Gestione degli immobili

Gli immobili di proprietà del Comune o in uso dello stesso sono gestiti (custodia, manutenzione, vigilanza) direttamente dalla Giunta Comunale, oppure concessi in comodato od uso ad Associazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo o di volontariato e alle Autorità Religiose per manifestazioni che rientrino nei loro scopi statutari, nonché a gruppi non formalmente costituiti e senza fini di lucro.

Art. 3 - Concessione

L'utilizzo dei locali può essere concesso per:

- Tempi ristretti (giornalieri o plurigiornalieri): *uso puntuale*
- Tempi estesi (oltre il mese): *uso corrente*.

Per l'autorizzazione all'uso degli immobili deve essere presentata domanda al Sindaco, di norma con un anticipo di 10 (dieci) giorni sui tempi programmati per il loro utilizzo per l'uso puntuale, ovvero 30 (trenta) giorni per l'uso corrente, onde permettere all'Amministrazione comunale stessa di determinare il relativo calendario di utilizzo.

La domanda di autorizzazione all'uso degli immobili deve contenere le generalità del richiedente ovvero la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale.

In caso di Ente o Associazione deve essere indicata la finalità istituzionale.

Nella domanda devono essere indicati: il giorno (o il periodo) di utilizzo, la fascia oraria, l'attività che si intende svolgere, il nominativo del responsabile della sala nel corso dell'utilizzo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

L'utilizzo degli immobili o strutture comunali, non è consentito in nessun caso per scopi lucrativi e/o fini meramente commerciali.

Nessun immobile o struttura comunale, ovvero in uso comunale, può essere eletta a sede stabile di Partiti Politici.

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione o sub-utilizzo.

Sono fatte salve situazioni particolari, debitamente documentate e giustificate la cui concessione avverrà con specifico atto della Giunta Comunale, ferma restando la facoltà di concessione da parte del Sindaco nei casi di particolare urgenza.

Art. 4 - Uso puntuale e uso corrente degli immobili

La concessione dei locali viene rilasciata:

- per uso puntuale da parte del Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta
- per uso corrente da parte della Giunta, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Per la concessione dei locali si valutano:

- a) l'oggettiva disponibilità dell'immobile;
- b) la non interferenza con le normali attività di istituto del Comune o di altro ente che ordinariamente utilizza l'immobile;
- c) la rilevanza sociale dell'iniziativa o manifestazione.

Sarà comunque data priorità ad iniziative proposte da Associazioni, Enti o società senza scopo di lucro.

Le persone private richiedenti sono tenute a stipulare una propria polizza di assicurazione contro possibili danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo.

La copia della polizza stipulata deve essere presentata all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

Art. 5 - Modalità di richiesta

L'istanza di autorizzazione degli immobili sottoscritta dal richiedente, ovvero dal Legale Rappresentante deve indicare:

- a) l'indicazione dell'immobile o la porzione di esso;
- b) i tempi e l'orario di utilizzo (l'uso dei locali può essere richiesto per un numero specifico di ore o per giornate intere dalle ore 07:00 e non oltre le ore 24:00, fatti salvi casi particolari debitamente autorizzati)
- c) l'indicazione della manifestazione da realizzarsi;
- d) i servizi e le attrezzature utilizzati al fine dell'iniziativa;
- e) la dichiarazione di conoscere e osservare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- f) la dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze cose e persone in occasione dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- g) la dichiarazione di possedere tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della manifestazione.

Ai privati i locali potranno essere concessi esclusivamente per l'utilizzo puntuale di cui all'art. 3.

In caso di minori la domanda dovrà essere presentata dal genitore.

La consegna dei locali e delle relative chiavi all'utilizzatore deve risultare da apposito verbale redatto dal Comune e sottoscritto dal richiedente. Per i privati la consegna dei locali avviene su presentazione della copia della polizza assicurativa contro possibili danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dei locali.

In caso di utilizzo corrente sono poste a carico del concessionario/utilizzatore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, la custodia, le pulizie e la gestione della struttura il cui costo è definito con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 6 - Revoca

La Giunta Comunale e/o il Sindaco possono rifiutare o revocare con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza ovvero accertato uso difforme dei locali o inosservanza del presente regolamento.

Art. 7 - Responsabilità

Il Richiedente è responsabile del corretto utilizzo dei locali.

I concessionari saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di Cimolais di ogni danno che dovesse derivare agli immobili e alle relative attrezzature da ogni azione e omissione dolosa o semplicemente colposa.

Al concessionario/utilizzatore è altresì fatto carico l'obbligo, durante lo svolgimento delle attività, della custodia e delle vigilanza dell'immobile concesso e relative pertinenze e attrezzature nonché l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati ai locali e/o agli arredi o a persone nel periodo di durata della concessione esonerandone l'Amministrazione comunale senza riserve o eccezioni.

Il concessionario/utilizzatore è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune nel caso che allo stesso derivi, in qualsiasi modo, danno.

Il concessionario/utilizzatore risponde inoltre nei confronti del Comune di qualsiasi danno a persone e/o a cose imputabile al pubblico e/o ai partecipanti alle attività. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o di materiale depositati nei locali. Per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi che comportano esposizione di opere di valore, il Comune si esime da ogni responsabilità riguardante la loro sicurezza (incendio e furto compresi). E' cura del concessionario/utilizzatore provvedere alla protezione delle stesse con adeguati contratti assicurativi.

Art. 8 - Somministrazione di cibi e bevande

Durante le manifestazioni i concessionari in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo possono istituire apposito spaccio di bevande e cibarie negli eventuali locali idonei e a ciò destinati, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza vigenti, previa acquisizione delle relative autorizzazioni.

Gli oneri connessi con l'installazione dei banchi di mescita, frigoriferi, macchine per il caffè ed altri utensili sono a totale carico dei concessionari.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi.

Art. 9 - Impianti e attrezzature

Il Comune tramite i propri uffici Tecnico e di Polizia Municipale, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario/utilizzatore eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non dovessero essere sanate nei tempi fissati si procederà alla revoca della concessione.

Art. 10 - Materiale pubblicitario

Il concessionario è autorizzato a gestire direttamente ai fini pubblicitari gli spazi interni per il periodo ad esso destinato previa approvazione, da parte del Comune, del materiale pubblicitario da esporre.

La gestione della pubblicità dovrà avvenire in conformità al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario è responsabile della tenuta decorosa degli spazi pubblicitari.

Art. 11 - Installazione impianti e/o attrezzature

Per le iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario/utilizzatore deve provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con il Comune. In ogni caso il concessionario/utilizzatore dovrà dichiarare che le attrezzature installate in proprio sono "a norma" e "certificate".

Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette devono avvenire nei tempi stabiliti, in modo da non pregiudicare la disponibilità dei locali.

Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non possono essere depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti, salvo specifico accordo con l'Amministrazione comunale. Il concessionario/utilizzatore solleva l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature. L'Amministrazione comunale conserva la potestà insindacabile di vietarne l'installazione.

Art. 12 - Divieti e obblighi

Nei locali oggetto di concessione è espressamente vietato:

- consegnare le chiavi dei locali a terzi e/o duplicare le chiavi. Qualora se ne accertasse il caso, non sarà più possibile concedere l'uso degli immobili alla persona e/o al gruppo che la stessa ha rappresentato. Sono fatte salve le ipotesi per le quali si procederà ad adire le vie legali
- praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi e simili su muri, pavimenti, mobili, vetri ecc.
- affiggere di manifesti, quadri o similari alle pareti per impiegando tralicci mobili o impalcature removibili
- qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, idraulico e termico
- fumare
- introdurre animali, anche di piccola taglia, fatti salvi casi e/o situazioni particolari (es. cani guida)
- produrre rumori molesti o emissione di fumi dannosi

Per l'utilizzo dei locali è fatto altresì obbligo di:

- vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso
- farsi carico dell'apertura, della custodia dei locali, della integrale chiusura a chiave e nonché della riconsegna delle stesse entro le 24 ore successive alla cessazione dell'uso della Sala
- avere assoluto rispetto delle attrezzature e degli arredi esistenti
- custodire i locali (ivi compresi arredi ed attrezzature) mentre ne è in corso l'uso e di garantirne l'utilizzo più corretto e rispettoso
- prendere specifici accordi con l'Ufficio Tecnico comunale per valutare la sicurezza e non pericolosità di eventuali stand, vetrine o altri allestimenti
- spegnere i sistemi di illuminazione e riscaldamento prima di chiudere i locali

- avvisare, senza ritardo, il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzo dei locali nonché di eventuali guasti o danni, anche se provocati da terzi
- provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'utilizzo dei locali
- riconsegnare i locali nelle condizioni di consegna, anche con riferimento alle condizioni igieniche-sanitarie
- riconsegnare le chiavi dell'immobile entro le quarantotto ore susseguenti al giorno di scadenza dell'autorizzazione.

Il concessionario/utilizzatore -in solido con l'Ente, Associazione od Organizzazione eventualmente rappresentata - è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi e agli impianti.

In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva e viene fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente per quei casi in cui venissero riscontrate violazioni alle leggi vigenti.

E' inoltre a carico dell'Utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi (incluso lo stesso Comune) occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno dell'immobile. Tale rimborso, previa contestazione e diritto alle controdeduzioni, dovrà avvenire entro 3 giorni dall'uso della stessa, e comunque prima che l'immobile venga utilizzata da altri e costituisce condizione imprescindibile per futura concessione di locali a coloro che li hanno cagionati.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali.

A sua legittima tutela, l'Amministrazione comunale ha facoltà di sospendere la concessione dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte degli utilizzatori/concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Deliberazione consiliare che lo approva.

Da tale data si intendono abrogate ed interamente sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia. È altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.